CGIL

Regionale Abruzzo

Statuto

STATUTO DELLA CGIL REGIONALE ABRUZZO

Comitato Direttivo della CGIL REGIONALE ABRUZZO dell'11 dicembre 1998

Articolo 1
Definizione

La Confederazione Generale Italiana del Lavoro d'Abruzzo, di seguito chiamata CGIL REGIONALE ABRUZZO in quanto struttura regionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) è un'organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.
L'adesione alla CGIL REGIONALE ABRUZZO è volontaria.

La CGIL REGIONALE ABRUZZO ha sede a Pescara.

Articolo 2
Principi fondamentali

La CGIL REGIONALE ABRUZZO assume quanto previsto dallo statuto della CGIL Nazionale agli articoli 1-2-3-4-5-6-7 quali principi fondamentali della sua azione e vincoli di regolazione democratica della sua vita interna.

Articolo 3
Strutture della CGIL REGIONALE ABRUZZO

La CGIL REGIONALE ABRUZZO si articola nelle seguenti strutture:

1. I comitati degli iscritti di posto di lavoro, di lega o interaziendali, le leghe dei pensionati, i comitati per il lavoro;
2. Le Camere del Lavoro territoriali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Chieti, Pescara e Teramo che comprendono le federazioni o sindacati di categoria e del Sindacato Pensionati Italiano (di seguito chiamato SPI – CGIL);
3. Le federazioni o sindacati regionali di categoria e lo SPI-CGIL;

Articolo 4
Organi della CGIL REGIONALE ABRUZZO

a. Sono organi deliberanti:
- il Congresso Regionale
- il Comitato direttivo.

b. E' organo esecutivo:
- la Segreteria.

c. Sono organi di controllo amministrativo:
- il Collegio dei Sindaci;
- gli ispettori regionali;

d. E' organo di giurisprudenza disciplinare interna:
- il Comitato di Garanzia Regionale

e. E' organo di Garanzia Statutaria:
- Il Collegio di Verifica Regionale.

Articolo 5
Congresso della CGIL REGIONALE ABRUZZO

Le procedure per la convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso della CGIL REGIONALE ABRUZZO, nonché compiti e poteri, sono quelle previste dall'art. 15 dello Statuto Nazionale della Cgil.
In caso di Commissariamento il Congresso straordinario deve essere convocato con le procedure previste dallo Statuto della CGIL Nazionale.
Le norme di cui sopra, escluse le materie statutarie, si applicano anche ai Congressi delle Camere del Lavoro Territoriali, delle federazioni o sindacati di categoria e dello SPI-CGIL regionali e territoriali.

Articolo 6
Comitato direttivo della CGIL REGIONALE ABRUZZO

Il Comitato Direttivo assolve a livello regionale ai medesimi compiti del corrispondente organo nazionale ed elegge gli organi operativi previsti dallo Statuto Nazionale della CGIL.
I poteri ed i compiti del Comitato Direttivo Regionale sono anche quelli, quando applicabili, previsti dall'art. 16 dello Statuto della Cgil Nazionale e si applicano analogamente, ad eccezione dei poteri attribuiti ai centri regolatori, alle Camere del Lavoro territoriali ed alle federazioni e sindacati di categoria ed allo SPI-CGIL regionali e territoriali.

Articolo 7
La Segreteria della CGIL REGIONALE ABRUZZO

La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della CGIL REGIONALE ABRUZZO. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti.
La rappresentanza legale della CGIL REGIONALE ABRUZZO di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:
a) al segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;
b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata ad altro componente della Segreteria.
Le regole previste dallo statuto della CGIL Nazionale per il funzionamento e la regolazione dell' attività delle rispettive segreterie, quando applicabili, valgono anche per la segreteria della CGIL REGIONALE ABRUZZO e delle Camere del Lavoro Territoriali e delle Federazioni e Sindacati di categoria e dello SPI-CGIL regionali e territoriali.

Articolo 8
Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della CGIL REGIONALE ABRUZZO. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso.
Esso opera sulla base di quanto previsto dall' art. 19 dello statuto della CGIL Nazionale.
Le norme ed i poteri di cui sopra si applicano anche alle Camere del Lavoro Territoriali ed alle federazioni e sindacati di categoria ed allo SPI-CGIL regionali e territoriali.

Articolo 9
Ispettori regionali

Il Comitato direttivo della CGIL REGIONALE ABRUZZO elegge tre Ispettori amministrativi scelti fra iscritte ed iscritti che, avendo i requisiti di competenze necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. I loro compiti sono definiti dallo Statuto Nazionale.
Gli ispettori partecipano di diritto, senza diritto di voto alle sedute del Comitato Direttivo

Articolo 10
Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è l'Organo di giurisdizione interna della CGIL REGIONALE ABRUZZO composto da quattro membri effettivi e quattro supplenti eletti dal Congresso i cuoi compiti sono definiti dallo Statuto Nazionale.
I componenti del Comitato di Garanzia partecipano di diritto alle sedute del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 11
Collegio di Verifica

E' composto da 5 membri effettivi e da altrettanti supplenti ed è eletto a voto palese dal congresso. I suoi compiti sono definiti dallo Statuto Nazionale. I componenti partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 12
Attività amministrativa

L'attività amministrativa della CGIL REGIONALE ABRUZZO deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle sue esigenze e alle sue possibilità economiche, su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) predisposizione annuale, da parte della Segreteria, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute per l'Inca;
b) il Comitato direttivo è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
c) la contabilità è a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture.

Articolo 13
Autonomia giuridica e amministrativa

La CGIL REGIONALE ABRUZZO è una associazione giuridicamente e amministrativamente autonoma e sviluppa la sua autonomia sulla base di quanto previsto in particolare dall' art. 25 dello statuto della CGIL:

I rapporti amministrativi, quelli riferiti alla natura e alla caratteristica del rapporto di lavoro con la CGIL REGIONALE ABRUZZO i criteri di riparto tra le strutture confederali e di categoria delle risorse interne , sono definiti dai regolamenti decisi dai rispettivi centri regolatori previsti dall' art. 8 dello statuto della CGIL Nazionale.

La non applicazione di dette norme qualora comportino danno alla CGIL REGIONALE ABRUZZO danno luogo all' azione disciplinare prevista dagli statuti dei Centri Regolatori, salvo eventuale riserva di azione legale.

La CGIL REGIONALE ABRUZZO non può distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell' associazione salvo diverse disposizioni legislative.

Il patrimonio della CGIL REGIONALE ABRUZZO, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l' organismo di controllo previsto ***dall' art. 3, comma 190, dalla legge 23 dicembre 1996 n° 662.***
La quota associativa e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Articolo 14
Richiamo statutario

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dallo statuto Confederale della CGIL Nazionale che è parte integrante del presente Statuto e ne costituisce l'allegato n. 1.